

Omissis

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso originario, l'odierna appellante ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, la determinazione di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2002/2003, fondata sull'annullamento dell'atto di Diritto Penale (identificato con il numero 247, risultato identico allo stesso elaborato di altro candidato, identificato con il numero 249), dopo che detta prova, così come le altre sue prove scritte, era stata valutata come idonea (con il voto di "32") dalla competente Commissione.

Con la sentenza in questa sede impugnata, l'adito T.A.R. ha respinto il ricorso.

2. – Con l'atto di appello, si sostiene anzitutto la "assoluta carenza di istruttoria" nell'assunzione dell'impugnata determinazione, "essendo inimmaginabile ... una pur minima interrelazione fra i due soggetti", che hanno svolto la seduta d'esame, di cui trattasi, presso sedi diverse.

Al riguardo, si lamenta poi che "ammessa e non concessa ... la concreta possibilità di collaborazione, la commissione non poteva in alcun modo disporre l'annullamento delle due prove sulla base di una semplice presunzione di copiatura unilaterale o reciproca, avendo dovuto, invece, ampiamente ed incisivamente dimostrare non soltanto che la copiatura si era in concreto verificata, ma anche che l'autore dell'illecito era la Dott.ssa Troilo".

Secondo l'appellante, inoltre, sarebbe mancata la verifica della effettiva uguaglianza dei compiti di cui si tratta, così come quella "se la somiglianza tra gli stessi sia stata *fortuita* o, ancora, frutto di buona memoria dei candidati".

Correlativamente a tale problematica, viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione, laddove il legislatore considera sufficiente – ai fini dell'annullamento degli elaborati – il riscontro di "identità parziale" degli stessi.

Infine, si lamenta la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, essendo, si afferma, "il provvedimento di non superamento delle prove scritte privo di alcun corredo motivazionale".

3. – Le Amministrazioni intime si sono costituite in giudizio.

Con Ordinanza n. 4061 del 2005, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2005, è stata

accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

Con memoria in data 30 ottobre 2007, l'appellante, rimarcata l'illegittimità degli atti oggetto del giudizio, ha rappresentato come ella, "in seguito alla decisione di Codesto ... Collegio n. 5354/2003 con cui veniva ... riformata l'ordinanza cautelare del TAR Calabria, ha sostenuto le prove orali con esito positivo" e "successivamente è stata iscritta all'Albo degli Avvocati di Lanciano ..."; donde, a suo avviso, il venir meno del suo "interesse ad una decisione di merito ... in applicazione della nota L. n. 168/2005".

4. - Con decisione interlocutoria n. 2297/2008, la Sezione, in sede di preliminare verifica della procedibilità dell'appello (in relazione alla prospettazione, proposta in memoria dall'appellante, di aver "ottenuto, sia pure in via eteronoma, il bene della vita per il quale aveva adito il giudice amministrativo", con riguardo all'avvenuto superamento, da parte della stessa, delle prove scritte ed orali dell'esame in questione, al conseguimento della relativa abilitazione ed alla conseguente realizzata iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Lanciano), ha ritenuto necessario, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno nella fattispecie delle condizioni previste dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115 del 2005 (che stabilisce che *"conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"*), espletare adeguata attività istruttoria, volta ad acquisire tutti gli eventuali atti compiuti, riguardo all'odierna appellante, dalla Commissione esaminatrice della sessione d'esami di cui si tratta, aventi ad oggetto i presupposti necessari per l'applicazione della disposizione sopra invocata, con particolare specifico riferimento all'attività dalla stessa posta in essere in esecuzione delle Ordinanze cautelari di questo Consiglio n. 5354 del 2003 e n. 4061 del 2005.

L'incombente istruttorio è stato posto a carico del Ministero della Giustizia, ponendo allo stesso per l'adempimento il termine di 30 giorni dalla data di notifica (o, se anteriore, dalla data di ricezione della relativa comunicazione in via amministrativa) della predetta decisione istruttoria.

Nel termine assegnatole l'Amministrazione non ha provveduto al deposito degli atti con la stessa ordinato.

La causa è stata nuovamente chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 1° luglio 2008.

5. - In riforma della sentenza impugnata, il ricorso

originario va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

5.1 - Invero, l'art. 4 della legge 17 agosto 2005, n. 168 stabilisce, al comma 2 bis, che "conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

Come appare evidente, la norma estende agli esami di abilitazione professionale il principio c.d. di assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza con riferimento esclusivo agli esami scolastici di maturità.

È noto infatti che, secondo orientamenti del tutto consolidati, il superamento degli esami di maturità, che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe.

Tanto premesso, nel caso in esame deve ritenersi, anche alla luce del comportamento processuale dell'Amministrazione (che non ha adempiuto allo specifico incombenza istruttorio posto a suo carico con la precedente decisione interlocutoria), che ricorrono tutti gli elementi della fattispecie contemplati dalla norma per il conseguimento della abilitazione alla professione forense, con riguardo all'affermato (e comunque provato dall'appellante in particolare con le produzioni documentali allegata alla memoria citata) intervenuto superamento, da parte della stessa, per effetto della ordinanza cautelare di questa Sezione a lei favorevole resa nel corso del giudizio di primo grado, delle prove scritte ed orali del concorso in questione (superamento, che può dirsi in particolare realizzato anche in relazione alla prova, il cui annullamento è oggetto del presente giudizio, avendo la detta ordinanza cautelare di accoglimento comportato la reviviscenza del giudizio di idoneità della prova medesima reso dalla Commissione prima della adozione della contestata determinazione di annullamento), all'intervenuto conseguimento della relativa abilitazione ed alla conseguente realizzata iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

Dal punto di vista processuale la nuova normativa speciale fa venire meno la materia del contendere a causa di un *factum principis*: è la legge che prevede, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il

conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono. Alla luce della nuova normativa, pertanto, il giudice di secondo grado non può fare altro che ritenere definita (per legge) la vicenda, dichiarando la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado proposto dall'odierna appellante, essendo intervenuto, nel corso del giudizio di prime cure, un fatto nuovo, come tale idoneo a ritenere comunque superata la precedente determinazione negativa ed inutile qualsiasi statuizione nel merito della legittimità degli atti oggetto del giudizio (v. Cons. St., IV, 19 giugno 2006, n. 3653 e 5 dicembre 2006, n. 7115).

Né la situazione all'esame è in qualche modo riconducibile a quella, di cui alla pronuncia della Corte costituzionale 20 luglio 2007, n. 312 (che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità del comma 2-bis cit., in una ipotesi in cui l'ordinanza cautelare di primo grado, in esecuzione della quale l'Amministrazione aveva rivalutato favorevolmente le prove scritte dell'interessato con conseguente ammissione e superamento delle prove orali, era stata riformata dal Consiglio di Stato, con conseguente caducazione dell'ordinanza stessa e degli atti ad essa conseguenti, sì che, a parere della Consulta, il Giudice remittente non era ivi chiamato ad applicare la disposizione censurata), giacché essa, in virtù del provvedimento giurisdizionale cautelare di cui si è detto, presenta tutti i presupposti (la positiva valutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d'esame, la successiva ammissione della candidata alla prova orale ed il superamento di questa) per l'applicazione della norma indicata (che si rivela preliminare a qualsivoglia valutazione nel merito del ricorso proposto), tenuto anche conto del fatto che i presupposti stessi si sono nella fattispecie realizzati (come pare potersi dire, alla luce della detta produzione documentale effettuata dall'appellante) in esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e non (come nel caso di cui alla citata pronuncia della Corte costituzionale), del Giudice di primo grado.

5.2 - Per le considerazioni sopra svolte, va dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, la improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso in primo grado proposto dall'odierna appellante, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza stessa.

6. - Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1° luglio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Gaetano Trotta	- Presidente
Luigi Maruotti	- Consigliere
Antonino Anastasi	- Consigliere
Anna Leoni	- Consigliere
Salvatore Cacace	- Consigliere, rel. est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

Il 16/9/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Per il / Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa